

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Nuovo appello motivato: sì al rigore sostanziale, no a quello formale. Questo il contenuto minimo.

Il nuovo testo dell'art. 342¹ c.p.c. va interpretato in modo rigoroso, non sotto un profilo meramente formale (che comunque mantiene una sua

¹ Per approfondimenti:

- NAPOLI, [Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- VIOLA, [Formula commentata del nuovo appello filtrato](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 81;
- [Schema: i principali orientamenti giurisprudenziali in tema di nuovo appello motivato](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 5, 2013;
- VIOLA, *Il nuovo appello filtrato*, Pistoia, 2012;
- CARTUSO, [Il nuovo filtro di ammissibilità dell'appello](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- [Corte di Appello di Potenza, sentenza del 14.5.2013](#), *Nuovo appello motivato: il contenuto è quello di una sentenza che deve possedere il requisito dell'autosufficienza*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- [Tribunale di Taranto, sezione terza, sentenza del 6.6.2013](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 5, 2013, con [nota di MEI](#);
- [Corte di Appello di Napoli, ordinanza del 19.2.2013](#), *Appello filtrato: domanda inammissibile se vuole contrastare un principio pacifico in giurisprudenza*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- [Corte di Appello di Potenza, sentenza del 7.5.2013](#), *Appello filtrato: ok se sono indicate le sezioni del provvedimento oggetto di impugnazione e le circostanze rilevanti*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013 con [nota di GIUDICE](#);
- [Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione II, ordinanza del 28.2.2013](#), *Appello filtrato: l'inammissibilità è limitata ai casi di pretestuosità*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

rilevanza per l'utilità che esso rappresenta sia per il giudicante sia per l'appellante, come pure si è cercato di esporre), ma per il contenuto che l'atto di appello deve esprimere in maniera chiara ed anche immediatamente percepibile.

E' certamente indispensabile che dalla lettura dell'atto di appello nel suo complesso sia possibile conseguire con immediatezza:

- quali siano le parti della sentenza (e non del solo dispositivo, riferendosi certamente la nuova formulazione all'intero tessuto, anche motivazionale, del provvedimento) che si vuole siano modificate;
- le specifiche ragioni in fatto ed in diritto che stanno alla base di tale richiesta;
- il risultato finale (che probabilmente si deve trovare espresso quanto meno nelle conclusioni) che l'appellante vuole conseguire.

CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, sentenza del 1.10.2013, n. 1766

-omissis-

1) Trattasi di tempestivo gravame avverso la sentenza non notificata emessa fra le parti (*sub* n. 1985/2011, pubblicata il 13/12/2011) dal Tribunale Monocratico di Reggio Emilia, il quale ha solo parzialmente

[-Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.3.2013](#), Appello filtrato: la ragionevole probabilità richiede una prognosi favorevole nel merito...verso una pronuncia in rito che entra nel merito?, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

[-Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013](#), Appello filtrato non vuol dire specifici motivi: il nuovo art. 342 c.p.c. è innovativo, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

[-Corte di Appello di Palermo, sezione terza, ordinanza del 15.4.2013](#), Nuovo appello filtrato: non ci sono probabilità di accoglimento se la Corte ha deciso negativamente casi analoghi, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 201, con nota di SANTOSUOSSO;

[-Corte di Appello di Genova, sentenza n. 17 del 16 gennaio 2013](#), Appello filtrato: bisogna dialogare con la sentenza impugnata e non solo copiare gli atti di primo grado, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 191, con nota di NUZZO;

[-Corte di Appello di Bologna, sezione seconda, ordinanza del 11.4.2013](#), Appello filtrato: se è impossibile liquidare il danno, allora l'appello è inammissibile, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 184;

[-Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139](#), Appello filtrato: a pena di inammissibilità, si deve proporre un ragionato progetto alternativo di decisione, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 153;

[-Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 25.01.2013](#), Appello filtrato: l'assenza di ragionevole probabilità equivale alla manifesta infondatezza, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 165;

[-Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013](#), Appello filtrato: dagli specifici motivi alla motivazione, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 176.

accolto le domande proposte dall'attore ██████████ nei confronti della "██████████" — limitatamente ad una somma forfettariamente quantificata in Eu.*5mila* omnicomprendivi, a fronte di una pretesa prossima ad Eu*160mila*, originariamente riferita dalla parte al corrispettivo (derivante da contratto d'appalto, od analogo rapporto) per opere edilizie, di bonifica e giardinaggio, compiute su un terreno nella disponibilità della "Fondazione", oppure (in denegato subordinate) quale indennizzo a lui spettante ex art.2041 c.civ. — nel contempo respingendo l'azione riconvenzionale per danni ivi promossa da quest'ultima, con integrale compensazione delle spese processuali: attraverso l'appello in esame, il ██████████ intende riproporre — dolendosi delle decisioni del primo Giudice, anche riguardo l'avvenuta compensazione delle spese — le tesi principali nel merito (ma senza più formulare l'istanza circa l'altrui "ingiusto arricchimento") e le richieste pecuniarie già dedotte durante il precedente Grado; dal canto suo, "██████████" si è qui costituita per resistere all'iniziativa avversaria, sostenendo sia — in via preliminare, ai sensi degli artt.342 e 348/bis c.p.c. — che le gravi carenze "essenziali" della sua formulazione varrebbero ex se a renderla inammissibile, e sia che comunque essa già non avrebbe "una ragionevole probabilità di essere accolta", considerata la piena fondatezza delle scelte e delle ragioni espresse nell'impugnata pronuncia, di cui veniva chiesta senz'altro l'integrale conferma.

2) La pronuncia in questione (pagg.3/5) ha stabilito che : << ... risulti agli atti la piena prova di specifici accordi tra l'attore, il legale rappresentante e diversi membri del Consiglio di Amministrazione, i quali manifestavano la volontà della Fondazione convenuta e vincolavano la stessa. Tali accordi avevano ad oggetto, non un complessivo contratto definito in ordine ad ogni aspetto, ma comunque un accordo contrattuale avente ad oggetto l'intrapresa di opere sufficientemente determinate o determinabili ... per un compenso sufficientemente determinato o determinabile (partecipazione agli utili dell'attività commerciale da intraprendere). Appare dunque verosimile che nel corso del mese di gennaio 2007 la Fondazione convenuta ... abbia commissionato all'attore la realizzazione di opere, autorizzandolo a procedere ai lavori preliminari nel proprio fondo, in attesa delle necessarie autorizzazioni e dell'acquisizione di più pregnanti elementi di valutazione.

Emerge, altresì, dagli atti che il rapporto negoziale ebbe ad interrompersi di lì a poco in ragione del recesso unilaterale del committente. Risulta agli atti una formale diffida datata 21/3/2007 sottoscritta dall'attore per

ricevuta, dalla quale emerge l'intimazione a <<cessare ogni attività>>. La sottoscrizione dell'attore non è stata disconosciuta ... e la datazione della missiva è incontestabile. Vi è dunque la prova documentale in atti che il rapporto cessò, al più tardi, il 21 marzo (... posto che con la sottoscrizione l'attore ha certamente dato atto di conoscere tutto il contenuto della dichiarazione di controparte, comprensivo della data; inoltre, ad abundantiam, la data è confermata indirettamente anche dal teste Morselli che riferisce che all'attore fu detto di smettere di lavorare dopo circa <<uno o due mesi>> dall'inizio dei lavori). D'altra parte, lo stesso attore in sede di interrogatorio formale pur non ricordando <<in dettaglio>> se gli fu consegnata la diffida, rammenta di averla ricevuta (per posta) <<a marzo>>. Si deve osservare, inoltre, come ... la consegna della formale diffida sia stata preceduta da, probabilmente reiterate, manifestazioni verbali della volontà di recedere, così che è credibile che il rapporto negoziale sia cessato già prima ...

Si deve dire, inoltre, che è pacifico che l'attore abbia proseguito l'attività anche dopo tale data, ma è evidente che la stessa non era autorizzata, non era certamente in esecuzione del contratto verbale, a quel punto cessato, e dunque configurava, semmai, un'attività illecita.

In conclusione, dagli atti emerge la prova di un accordo, con esecuzione iniziata a <<fine gennaio / inizi febbraio>> (come riferito dal teste ██████████ e cessata nel corso del marzo 2007. Al recesso unilaterale del committente segue a norma dell'art.1671 c.civ., certamente applicabile nella specie pur considerato il carattere per certi versi atipico del negozio giuridico, il diritto dell'attore ad essere tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. A fronte di tale comprovata affermazione sotto il profilo dell'an, ... le specifiche attività svolte in quelle settimane non sono state indicate dall'attore (su cui incombeva l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda giudiziale); l'attore ha versato in atti cospicua documentazione attinente per buona parte ad attività svolte nel periodo successivo; in relazione a parte della documentazione non appare provata la sua riconducibilità alle opere eseguite sul fondo de quo; non risultano allegati contratti di lavoro (anzi il teste, ██████████, che avrebbe lavorato per lui riferisce d'aver lavorato <<senza alcuno specifico corrispettivo in quanto si era deciso che avrei collaborato nella gestione del locale>>); i "preventivi" per loro natura non comprovano una spesa effettuata. L'evanescenza degli elementi non ha consentito neppure l'esecuzione di un accertamento tecnico in loco, posto che non sarebbe stato possibile distinguere le attività poste in essere nel corso del rapporto negoziale da quelle

successive ... essendo comunque comprovato che un'attività fu svolta, con partecipazione di più persone ... per qualche settimana, appare congrua la determinazione in via equitativa di Eu.5.000 già comprensivi di rivalutazione ed interessi ... >>.

3) A questo punto, va riscontrato il contenuto del gravame proposto nell'interesse di [REDACTED], formulato — per quanto interessa (ivi, pagg.4/6) — come segue: << ... Il Giudice di prime cure ha correttamente interpretato ... un accordo tra il [REDACTED] e la convenuta "[REDACTED]" in ordine all'esecuzione di opere edili e di giardinaggio su un fondo di parte convenuta. La sentenza deve però essere criticata sotto il profilo del quantum. Il Giudice di primo grado ha, infatti, ritenuto di poter riconoscere, in capo al ricorrente, la sola somma di euro 5.000,00. Tale decisione appare quantomeno illogica, posto l'abbondante documentazione prodotta dall'attore nel procedimento di primo grado. ... come ampiamente emerso sia nella fase istruttoria che dalla documentazione prodotta, si tratta di opere di rilevante impatto che hanno modificato e migliorato in modo sensibile il terreno della "[REDACTED]". Non può dunque, liquidarsi tale compenso, in modo così generico e iniquo ... Il riconoscimento del Giudice di primo grado dell'esistenza di un contratto tra le parti per l'esecuzione di opere edili avrebbe dovuto portare lo stesso Tribunale a condannare la convenuta a tenere indenne il sig. [REDACTED] dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno, somme che documentalmente risultano le seguenti:

- 1) 50.099,98 relativamente alla ristrutturazione di n. 6 treni antichi, come da preventivo "[REDACTED]" (Doc. 111);
- 2) 85.863,51 relativamente alle lavorazioni edili e di giardinaggio sopra descritte (doc. 112-138);
- 3) 24.000,00 relativamente al compenso del sig. [REDACTED], quale coordinatore, capo-cantiere, e manovale in ragione di n. 8 ore giornaliere per oltre n.3 mesi (totale 480 ore complessive) al compenso di euro 50,00 all'ora.

E così per complessivi euro *159.963,49*.

Il Giudice di prime cure afferma che l'attore avrebbe riversato in atti una copiosa documentazione che però non riguarderebbe il periodo dell'attività svolta; in realtà i documenti provenienti dalle numerose società e ditte utilizzate sono stati inviati successivamente all'interruzione dei lavori, ma riguardavano attività precedente. I fornitori, infatti, hanno atteso prima di sollecitare il sig. [REDACTED] al pagamento; ciò però non muta la sostanza del

problema e cioè che il sig. ██████ a sostenuto spese ingenti nell'ambito di lavori specificamente autorizzati dalla Fondazione, che in effetti ne ha ricevuto i successivi vantaggi anche in ordine di miglioramento del terreno. Appare francamente inaccettabile che il Giudice di prime cure non abbia voluto riconoscere le somme indicate da parte attrice ed integralmente dimostrate ...

Non di meno, a fronte di quanto sopra esposto, si chiede la riforma della sentenza di primo grado anche in relazione alla compensazione delle spese legali del giudizio che, in ragione della soccombenza, dovranno essere posto totalmente in capo a parte convenuta ... >>.

4) Individuando ora la regola di giudizio applicabile nel nostro caso — il quale rientra *ratione temporis* nell'ambito cronologico di operatività della più recente ██████

██████ circa i requisiti minimi per l'ammissibilità del gravame dopo la novella intervenuta a modificare l'art. [342](#) co.1° c.p.c.; esso, come noto, risulta attualmente così formulato: <<L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata>>.

4/A) In proposito, pertanto, questa Corte non può che ribadire come << ... da un lato, detta norma non prescriva l'uso di formule sacramentali o comunque predefinite per la redazione dell'atto di appello, anche se, oggettivamente, sia per il giudicante (il quale per tale via individua immediatamente l'oggetto del suo esame e la soluzione richiesta) che per l'appellante (il quale individua tutte le parti della sentenza di primo grado che è necessario attaccare, e le specifiche richieste da rivolgere al giudice di appello) l'uso di uno schema di appello che riproduca specificamente l'andamento formale del nuovo art. [342](#) c.p.c. è certamente molto utile. Neppure pare possibile sostenere, come si è pure affacciato, che l'atto di appello debba contenere una sorta di schema sommario della sentenza e della relativa motivazione che intende ottenere a seguito del gravame. **Quello che però è certamente indispensabile — anche perché l'attuale formulazione non può rappresentare una sorta di**

regresso rispetto ai risultati che in materia aveva già conseguito la giurisprudenza di legittimità — è che dalla lettura dell'atto di appello nel suo complesso sia possibile conseguire con immediatezza quali siano *le parti della sentenza (e non del solo dispositivo, riferendosi certamente la nuova formulazione all'intero tessuto, anche motivazionale, del provvedimento) che si vuole siano modificate, *le specifiche ragioni in fatto ed in diritto che stanno alla base di tale richiesta, *il risultato finale (che probabilmente si deve trovare espresso quanto meno nelle conclusioni) che l'appellante vuole conseguire. Tale contenuto minimo dell'atto di appello, come pure è stato rilevato in giurisprudenza, è funzionale, *quam minus*: a) al principio del giusto processo, sancito dal nuovo testo dell'art.111 Cost., che ha come suo cardine anche una durata ragionevole dell'impugnazione, che costituisce, sempre di più, una esigenza essenziale della funzione giurisdizionale anche per gli adempimenti europei; b) alla corretta applicazione dell'art. [348/bis](#) c.p.c., che, per una valutazione della ragionevole probabilità di esito sfavorevole del gravame, presuppone che il giudicante possa con immediatezza comprendere cosa in concreto a lui si richiede e quali ne siano le ragioni; c) ad individuare la preclusione derivante dall'impugnazione parziale "che importa acquiescenza alla parti di sentenza non impugnate" (art. [329](#) co.2° c.p.c.) con formazione del giudicato implicito sui capi non impugnati, od anche sull'intera statuizione, ove non vengano toccati motivi capaci di sorreggere autonomamente la decisione ... **Proprio per la rilevanza dei fini perseguiti, il nuovo testo dell'art. [342](#) c.p.c. va, dunque, interpretato in modo rigoroso, ovviamente (come già emerge da quanto si è immediatamente sopra detto) non sotto un profilo meramente formale (che comunque mantiene una sua rilevanza per l'utilità che esso rappresenta sia per il giudicante sia per l'appellante, come pure si è cercato di esporre), ma per il contenuto che l'atto di appello deve esprimere in maniera chiara ed anche immediatamente percepibile dalla Corte.** Rimane fermo che ancor oggi la concreta individuazione dei limiti di ammissibilità dell'appello è anche in parte determinata dalle modalità di redazione della sentenza di primo grado, atteso che la sufficiente specificazione dell'appello anche con riferimento all'attuale testo dell'art. [342](#) c.p.c. non può prescindere dalla sufficiente articolazione della motivazione del giudice di primo grado, atteso che — riferendosi agli estremi — una omessa motivazione su di un punto rilevante non richiederà altro che un richiamo a tale vizio e alle motivazioni che sorreggevano l'originaria

richiesta, mentre una motivazione estremamente articolata (e che rechi anche più motivi autonomamente decisivi) comporterà necessariamente un appello che prenda in considerazione partitamente tutti i profili ... >>; è altrimenti possibile che la mancata censura riguardo uno o più profili di motivazione — ove comunque idonei a determinare ex se il rigetto della domanda — implichi il passaggio in giudicato della sentenza << ... in quanto fondata sulla 'ratio decidendi' non criticata dalla impugnazione ... e desumere, pertanto, che l'impugnazione non è ammissibile per l'esistenza del giudicato ... >> (così Cass. 14740/2005, Cass. 7931/2013, ecc.).

4/B) D'altronde, pure le novità apportate dal più recente intervento del Legislatore finiscono per "consolidare" i principi ormai acquisiti nella presente materia; e dunque :

a) Anche l'eventuale "decisione incompleta" dev'essere oggetto di apposita doglianza dell'appellante, altrimenti — eventualmente anche in presenza del suddetto vizio — si determina la "preclusione interna" che interviene ogniqualvolta una questione, pur rilevabile d'ufficio, sia << ... appositamente denunciata e quindi ... espressamente negata dal giudice di merito, ovvero sia rimasta senza esplicita risposta e tale omessa pronuncia non sia stata poi oggetto di appello>> (cfr. Cass. 28078/2011, Cass. 23929/2007, ecc.): poiché comunque << ... in assenza di specifico motivo di impugnazione opera il principio, desumibile dall'art. [329](#), co.2° c.p.c., secondo cui l'effetto devolutivo dell'appello non si verifica per i capi della sentenza di primo grado che non siano investiti dai motivi di impugnazione, con relativa formazione del giudicato>> (così Cass. 11557/2003, nonché cfr. Cass. 3863/2008, ecc.).

b) Va ribadito che il giudizio d'appello costituisce la sede per una *revisio prioris instantiae* funzionalmente limitata, attraverso la formulazione — ed entro l'ambito — dei motivi di gravame, che assolvono la funzione di definire l'estensione del riesame richiesto, nonché di indicare le ragioni di esso: sicché, la specificità dei motivi d'appello è imposta dall'art. [342](#) c.p.c. — quale presupposto di ammissibilità del gravame (per tutte, v. Cass. S.U. n. 16/2000) — e comporta che, attraverso l'atto introduttivo dell'impugnazione, vanno prospettate tutte le censure avverso la sentenza impugnata (non essendo lecito che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti od atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale, v. Cass. 1924/2011, Cass. 6396/2004, ecc.), le cui statuizioni non sono mai separabili dalle motivazioni che le sorreggono.

c) Occorre che le ragioni espresse dal Giudicante siano sottoposte a critica non solo mediante la richiesta di riforma del *decisum* — sussistendo l'onere

di indicare specificamente, per ciascuna delle voci censurate, gli errori di fatto e di diritto attribuiti alla pronuncia. (v. Cass. 25218/2011, Cass. S.U. 28057/2008, ecc.) — ma anche con rilievi volti ad incrinare il fondamento logico/giuridico, non essendo il giudizio di appello un *judicium novum* con effetto devolutivo di ampiezza generale ed indiscriminata (in particolare, <<affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tale senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinare il fondamento logico-giuridico>>, così Cass. S.U. 23299/2011; Cass. 1924/2011, Cass. 12984/2006, Cass. 24817/2005, ecc.): ed altrettanto, anche ove si dichiari la volontà di censurare integralmente l'impugnata pronuncia, non viene meno l'onere di correlazione fra le ragioni di gravame — da esporre sempre in modo specifico — e le statuizioni della decisione, che si intendano di volta in volta così concretamente contestare (cfr. Cass. 3130/2012, Cass. 12032/2011, Cass. 22193/2010, ecc.); ebbene, la violazione di tali parametri logico/giuridici rende inammissibile l'impugnazione, quale circostanza rilevabile d'ufficio (v. Cass. 12218/2003).

5) In definitiva, ogni appellante è tenuto ad accompagnare la "enunciazione volitiva" del suo gravame con la — pur necessaria — "illustrazione argomentativa", destinata a contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice: sicché, una volta trascurata l'indispensabile censura avverso la motivazione del Tribunale — tanto più quando si tratti di un'elaborazione completa ed analiticamente espressa — la preliminare pronuncia d'inammissibilità dell'appello giunge senz'altro inevitabile. Nel nostro caso, giova sottolineare che la precisa esposizione di "prime cure" (v. *supra*) non risulta essere stata presa in considerazione, nemmeno per contrapporvisi in termini "coerenti"; viceversa, non dovevano mancare le "contestazioni specifiche" nei confronti dei passaggi essenziali del percorso argomentativo della sentenza impugnata: invero, l'apodittica formulazione dell'appello impedisce alla parte — su cui grava il relativo onere — di "confutare adeguatamente" la pronuncia sfavorevole, implicando la sua ingiustificata limitazione ad un mero piano "enunciativo" ed "assertivo".

5/A) Alla stregua delle illustrate premesse, basti osservare che la motivazione del Tribunale aveva da affrontare tutti i temi sollevati dalla

difesa del ██████ durante quel grado di causa; il primo Giudice vi ha dedicato una serie di documentati riscontri — quale fonte di altrettanti giudizi *ex se* "virtualmente esaurienti", non puntualmente contestati nella presente sede— che hanno così riguardato :

a) La durata dell'impegno "legittimo" del ██████ risulta certamente inferiore alle otto settimane — dal momento negozialmente concordato con l'altra parte, fino al valido "recesso" di quest'ultima dalla committenza — mentre manca la prova che alle altre persone che avrebbero con lui collaborato spettasse una remunerazione a carico del medesimo ;

b) L'indebita persistenza dell'attività del ██████ — dopo la seconda decade di marzo non consente di marzo 2007 — impedisce che egli possa vedersi rimborsate le spese assunte dopo l'interruzione dell'incarico ;

c) La precisa "classificazione" per tabulas recepita in "prime cure" — sulla base di tutta la documentazione all'epoca regolarmente disponibile nel fascicolo di parte attrice, già analizzata dalla difesa convenuta, che aveva osservato (v. pagg.8/10, in comp.concl. gr.I) come agli irrilevanti "preventivi di spesa" (richiamando i docc.ti attorei n.111, 112, 127 e 136, fasc. Degani gr.I) si accompagnassero produzioni non riferibili alla vicenda da considerare, perché non intestate all'avversario, oppure recanti date successive all'interruzione dei rapporti (richiamando i docc.ti di parte attrice nn.112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 137, e 138), che poi corrispondono alle pregresse allegazioni invocate dall'odierno appellante (v. pag.5 dell'atto di gravame) — non ha trovato nell'impugnazione in esame alcuna smentita argomentata, bensì ha determinato la mera riproposizione delle precedenti tesi del ██████, rimasta priva di ulteriore supporto logico e sostanziale ;

d) La ricostruzione difensiva del ██████ ha trascurato anche di contestare la cronologia riconosciuta dal Tribunale, nei cui confronti vorrebbe tuttavia far prevalere il duplice assunto — a sua volta, comunque rimasto del tutto sfornito di prova — secondo il quale, da un lato, alcuni documenti gli sarebbero stati inviati solo dopo l'interruzione dei lavori, ma ovviamente a rilevare per la decisione resta l'epoca già considerata in sentenza (riferibili alla data di formazione degli stessi) senza che vengano stigmatizzati errori nella pronuncia al riguardo; d'altro canto, nulla fa emergere l'asserita "pazienza" dei fornitori, che avrebbero "atteso" il pagamento loro dovuto, pur trattandosi di prestazioni ormai compiute .

5/B) Infine, la mancata contestazione circa i criteri adottati per giungere alla compensazione integrale delle spese del grado precedente — limitata

al rilievo che tale scelta non risponderebbe alla regola della soccombenza, mentre in realtà nel disporre il primo Giudice ha motivato sostanzialmente richiamandosi (attraverso il riferimento esplicito all'imponente ridimensionamento delle pretese del [REDACTED]) al presupposto dei "*giusti motivi*", in quanto parametro applicabile *ratione temporis* (ai sensi della Lg. 263/2005) ad una causa ivi instaurata dopo il giorno 1/3/2006 (ma prima del 4/7/2009) — assume rilievo assorbente anche per l'esito negativo di questa residua domanda dell'appellante: trattasi, peraltro, di statuizioni la cui autonomia funzionale non interferisce (*cf.* Cass. 4221/1975, Cass. 6622/1983, ecc.) con l'ormai acclarata inammissibilità in via generale del presente gravame; ad ogni modo, questa Corte condivide anche nel merito la soluzione dettata dal Tribunale, che, invero, merita di essere estesa anche alla fase dell'appello, tenuto conto della particolarità della vicenda e del contesto che ha imposto il ricorso — sempre opinabile, ai fini della valutazione sul *quantum* — allo strumento "*equitativo*" nel determinare l'entità del credito, una volta dichiaratane la spettanza.

5/C) La riconosciuta inammissibilità del gravame, ai sensi del vigente art. 342 co.1° c.p.c., "*assorbe*" altresì il problema del mancato reperimento del fascicolo di parte depositato in primo grado dal DEGANI, fino ad oggi non trovato presso la Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia, ed ancora sottoposto a sollecitate ricerche; infine, non segue qui l'obbligo per l'appellante di provvedere al versamento supplementare, come ora stabilito in forza del nuovo co.1/*quater* dell'art. 13 T.U. n. 115/2002 (introdotto con la Lg. 24/12/2012 n. 228): ciò poiché il nostro caso non rientra nella tempistica stabilita dal Legislatore, trattandosi di giudizio d'impugnazione che precede la decorrenza, fissata da un'apposita solo a partire dal 31/1/2013 .

p.q.m.

Definitivamente pronunciando nel giudizio d'Appello di cui al n.173/2013 R.G.App.BO — avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (n.1985/2011) pubblicata in data 13/12/2011 — ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinte, la Corte dispone quanto segue :

- 1) Visto l'art. 342 co.1° c.p.c. — Dichiara inammissibile l'appello proposto da [REDACTED], confermando l'impugnata sentenza .
- 2) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado.

Il testo della motivazione viene allegato al verbale dell'udienza di oggi, 1/10/2013, quale sua parte integrante ai fini dell'art. 281/*sexies* co.ult. c.p.c.; le parti presenti ne prendono atto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti secondo legge.

Il Presidente

dott. Giuseppe Colonna

Il Relatore Estensore

dott. Fabio Florini

Depositato in Cancelleria l'1 OTTOBRE 2013

La Nuova Procedura Civile